

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 557-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia
e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale,
effettuato a Roma il 18 maggio 1978

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 557 riguarda l'approvazione e l'esecuzione di uno Scambio di Note fra l'Italia e la Repubblica di San Marino avvenuto a Roma il 18 maggio 1978.

Con tale Scambio di Note è stata decisa la rivalutazione del canone doganale corrisposto dal Governo italiano a quello della Repubblica del Titano, quale compensazione — tra l'altro — delle specifiche rinunce da parte di quest'ultimo in materia di dazi doganali o diritti accessori sulle merci provenienti da Stati terzi e di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione in Italia; vi si aggiungono poi impegni di carattere monetario e finanziario.

Lo Scambio di Note in esame si muove nell'ambito dell'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra l'Italia e San Marino — Convenzione che risale al 1939 — in base al quale il nostro Governo è tenuto a corrispondere il canone doganale di cui sopra.

In data 1° gennaio 1975, tale canone aveva già subito una rivalutazione fino a un massimo complessivo di 3 miliardi di lire italiane. Con lo scambio di Note del 18 maggio 1978, esso è stato ulteriormente rivalutato, su richiesta del Governo sammarinese, da 3 a 4 miliardi e 500 milioni di lire italiane.

La 5^a Commissione, dopo aver esaminato il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole limitatamente alla copertura relativa agli oneri incidenti sull'anno finanziario 1980; ha invece espresso parere contrario in ordine alla tecnica di copertura per gli oneri relativi all'anno finanziario 1979. A questo riguardo va preliminarmente rilevato che tale parere contrario non può considerarsi motivato con la mancanza di copertura finanziaria, e questo sia per ragioni sostanziali (esistendo la disponibilità finanziaria nei capitoli cui si attinge) che per ragioni formali in quanto ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge n. 468 del 1978, « la copertura finanziaria — nella forma . . . di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a

provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio, resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo ».

Acquisito il punto fondamentale della effettiva esistenza della copertura, la Commissione affari esteri ha pertanto incentrato la sua attenzione sulla interpretazione fornita dalla 5^a Commissione circa l'applicazione delle vigenti norme sull'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali degli esercizi precedenti a quello in corso. Secondo la linea interpretativa seguita in questo caso dalla 5^a Commissione — che peraltro sullo stesso punto ha tenuto in altre occasioni un comportamento del tutto difforme esprimendo anche pareri favorevoli senza alcuna osservazione — l'utilizzazione degli accantonamenti suddetti per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali non sarebbe rispondente nè alla lettera nè alla *ratio* dell'articolo 10, comma sesto, della citata legge n. 468. Sarebbe invece ammissibile per l'esercizio in corso.

Avendo non pochi dubbi sulla congruità di tale interpretazione — peraltro non ricavabile dalla lettera dell'articolo 10 citato e non confermata dalla stessa 5^a Commissione, date la sua incerta « giurisprudenza » e la non univocità delle indicazioni fornite sull'argomento — e facendo notare che, oltretutto, in questo modo, si finirebbe per attribuire alla ripartizione degli accantonamenti dei fondi speciali per le singole voci specificate negli elenchi allegati ai fondi medesimi una rigidità maggiore di quella prevista per i singoli capitoli delle varie tabelle, la Commissione affari esteri ha convenuto, confortata dal pieno assenso del Governo, di non uniformarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio. Essa propone pertanto all'Assemblea di approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica nel testo proposto dal Governo.

DAL FALCO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 maggio 1980

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole limitatamente alla copertura relativa agli oneri incidenti sull'anno finanziario 1980, realizzata mediante utilizzo di un accantonamento specificamente preordinato nel fondo speciale di parte corrente per le finalità del provvedimento in esame.

Per le considerazioni espresse nel parere emesso, in pari data, sul disegno di legge numero 595, alle quali si fa rinvio, si esprime invece parere contrario in ordine alla tecnica di copertura che utilizza, per lire 3.000 milioni, una quota dell'accantonamento: « Istituzione di nuove università statali », inserito nel fondo speciale di parte corrente dell'anno finanziario 1979.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nello Scambio di Note stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Istituzione di nuove Università statali » e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980 di lire 1.500 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.